

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 3325

## PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati NANNI, CASTAGNO, ANGELINI GIUSEPPE, LUCCHI

*Presentata il 13 ottobre 1961*

### Composizione degli organi dirigenti dei Consigli di Valle o Comunità Montane

ONOREVOLE COLLEGHI! — Col decreto presidenziale del 10 giugno 1955, n. 987, relativo al decentramento dei servizi del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, si è prevista la costituzione di Consorzi permanenti fra comuni montani, denominati Consigli di Valle o Comunità Montane.

Condizioni per la costruzione di questi nuovi organismi sono:

1°) La delimitazione territoriale della zona montana, attuata dalle Commissioni censuarie, sulla base di criteri di omogeneità economica oltre che geografici.

2°) Decreto prefettizio di costituzione in seguito alla richiesta di non meno di tre quinti dei comuni compresi nella zona.

I compiti dei Consigli di Valle o Comunità Montane, sono indicati dall'articolo 13 del già citato decreto presidenziale. La loro opera deve essere volta a favorire il miglioramento tecnico ed economico dei territori montani, a promuovere la costituzione dei Consorzi previsti agli articoli 10 e 16 della legge 25 luglio 1952, n. 991, nonché per adempiere e coordinare le funzioni previste dagli articoli 5 e 17 della stessa legge, dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, e dagli articoli 139 e 155 del regio decreto legge 30 dicembre 1923 n. 3267.

Come si vede, trattasi di una varietà infinita di compiti che, soprattutto nelle condizioni attuali di degradazione della montagna e di progressivo spopolamento con il conseguente abbandono della terra ed im-

poverimento generale della sua economia, impegnano gli Enti locali, sia nell'attività autonoma di ogni uno di essi, e ancor più quando sono uniti nella Comunità, a risolvere in modo organico e razionale, sul piano più generale della vallata, i problemi della zona, dai servizi pubblici, alle opere infrastrutturali, dalle questioni connesse allo sviluppo industriale a quelle dell'agricoltura e del turismo.

Il Consiglio di Valle o Comunità Montana, dovrà perciò sempre più diventare l'elemento centrale di ogni iniziativa di rinascita e di sviluppo economico e sociale.

Su questo ormai tutti concordano. La U. N. C. E. M., nel cui seno sono organizzate le Comunità già esistenti, assieme ai comuni montani e ad altri enti, ha sostenuto anche recentemente che occorre riconoscere nella « zona montana » raggruppata nella comunità, la « minima unità territoriale suscettibile di essere oggetto di un ragionevole piano di sviluppo », aggiungendo poi che occorre dare a questo Ente un maggior rilievo nella elaborazione di ogni piano economico.

Orbene un organismo di tanta responsabilità ed importanza e che direttamente incide nello sviluppo delle zone montane e nelle spesse prospettive dei suoi abitanti, è ancora oggi retto da regole antidemocratiche, lesive dell'autonomia degli enti associati e contrarie ad un indirizzo che tenda a raccogliere tutte le forze, consigli ed opinioni presenti nella montagna.

Infatti, gli statuti delle Comunità variano da zona a zona nelle sue formazioni, ma hanno un punto comune: la esclusione delle minoranze e la tendenza a sovrapporsi agli organi elettivi locali. I Consigli di Valle o Comunità Montane sorgono così con organi direttivi composti dai sindaci dei comuni aderenti, non ovunque viene accettato il rappresentante dell'Amministrazione provinciale, mentre vi partecipano alcuni altri rappresentanti non eletti, come il parroco, il veterinario, il medico o il dirigenti del Consorzio di bonifica.

All'interno di essi non vi è posto attualmente per le correnti di minoranza e ciò porta serio nocumento al dibattito costruttivo, al controllo democratico ed alla stessa funzionalità dell'organismo.

L'obiettivo della presente proposta di legge è quindi quello di ovviare a questi inconvenienti e di ristabilire all'interno dei Consigli di Valle, le norme democratiche sancite dalla nostra Costituzione.

Con l'articolo 1 infatti proponiamo di allargare la composizione degli organi direttivi dei Consigli di Valle o Comunità Montane, dando posto alle minoranze, all'Amministrazione provinciale e ad alcuni altri rappresentanti che possono portare un con-

tributo alla direzione dell'ente, dando poi facoltà (articolo 2) di invitare alle sedute, a titolo consultivo esperti e tecnici la cui presenza sia considerata utile, e permettendo (articolo 3) al Consiglio di eleggersi un esecutivo per l'esecuzione delle decisioni prese nonché per seguire in continuità gli interessi dell'ente.

E infine con l'articolo 4 ci proponiamo di garantire le autonomie dei comuni, impedendo che si possa addossare ad essi e contro la loro volontà, dei pesi finanziari che obbligherebbero i comuni a modificare tutta la loro impostazione amministrativa. Solo con la ratifica del Consiglio comunale, la deliberazione della comunità che comporta oneri di spesa, potrà essere applicata. Si afferma in questo modo il diritto del comune a discutere ed a partecipare in forma volontaria e non sotto l'imposizione, alle elaborazioni e programmazioni che incidono direttamente sul suo bilancio.

Noi pensiamo che con questa proposta di legge, che non intende affrontare i problemi finanziari ed organizzativi dei Consigli di Valle o Comunità Montane, si possa rafforzare questo strumento dei montanari nell'interesse generale del Paese.

## PROPOSTA DI LEGGE

### ART. 1.

I Consorzi a carattere permanente denominati Consigli di Valle o Comunità Montane, previsti dall'articolo 13 del decreto presidenziale 10 giugno 1955, n. 987, sono retti da un Consiglio composto di:

a) I sindaci dei comuni aderenti alla Comunità;

b) due consiglieri comunali per ogni comune aderente al Consorzio, eletti dai rispettivi Consigli di cui uno in rappresentanza dei gruppi di minoranza;

c) tre rappresentanti per ogni Amministrazione provinciale nel cui territorio sorge il Consorzio stesso, eletti dai rispettivi Consigli e di cui uno in rappresentanza dei gruppi di minoranza;

d) un rappresentante di ogni Camera di commercio, industria e agricoltura avente competenza nel territorio del Consorzio;

e) un rappresentante dell'Ispettorato ripartimentale delle foreste;

f) un rappresentante per ogni Consorzio di bonifica operante nella zona;

g) un rappresentante dell'Ente provinciale per il turismo.

### ART. 2.

A titolo consultivo possono essere invitati alle sedute del Consiglio di Valle o Comunità Montana, tecnici e specialisti la cui presenza sia considerata utile alla discussione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

### ART. 3.

Il Consiglio di Valle o Comunità Montana può deliberare la costituzione di un esecutivo o Presidenza, stabilendone il numero ed eleggendo dal suo seno i componenti.

### ART. 4.

Le deliberazioni del Consiglio di Valle o Comunità Montana che comportano oneri finanziari a carico dei Comuni aderenti, debbono, pena la loro nullità, essere ratificate dai Consigli comunali interessati.

### ART. 5.

È fatto obbligo ai Consigli di Valle o Comunità Montane già costituiti di adeguarsi alle norme della presente legge entro tre mesi dalla sua entrata in vigore.